

ALLEGATO E

[Requisiti inerenti l'assenza di procedure fallimentari o altre procedure concorsuali articolo 5, comma 1, lettera f)]

1. Il soggetto formatore non è ammesso all'accREDITAMENTO o se già ammesso ne è escluso, qualora sia sottoposto a procedura fallimentare o altra procedura concorsuale di cui al regio decreto n.267 del 16 marzo 1942 (Legge Fallimentare) e successive modifiche ed integrazioni o sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.
2. Ai fini di documentare l'inesistenza delle procedure descritte nel capoverso 1, il soggetto formatore è tenuto a produrre:
 - a. se iscritto al Registro delle imprese, una visura ordinaria emessa in data non antecedente di quindici giorni alla data della domanda di accREDITAMENTO (o di rinnovo e di aggiornamento) presentata ai sensi del Capo III del Regolamento o dalla data della dichiarazione annuale presentata ai sensi del Capo IV del Regolamento;
 - b. se non iscritto al Registro delle imprese, il certificato di inesistenza di procedure concorsuali emesso dal Tribunale competente secondo il luogo della sede legale, emesso in data non antecedente di quindici giorni alla data della domanda di accREDITAMENTO (o di rinnovo e di aggiornamento) presentata ai sensi del Capo III del Regolamento o alla data della dichiarazione annuale presentata ai sensi del Capo IV del Regolamento.
3. L'organo di controllo interno del soggetto formatore (monocratico o collegiale) o, se non nominato, un revisore esterno indipendente, iscritto al Registro dei Revisori Legali presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, a ciò incaricato dal soggetto formatore, attesta di aver preso visione del documento prescritto al capoverso 2 , lettera a. o a quello prescritto al medesimo capoverso, lettera b. L'attestazione è resa nell'ambito del fac-simile prescritto al capoverso 6 dell'allegato B.
4. Sono fatte salve le previsioni dell'articolo 14 comma 1 del Regolamento che disciplina le ipotesi di revoca dell'accREDITAMENTO.